

## Sentenza della Corte costituzionale n. 39/2017.

**Materia:** tutela dell'ambiente, energia.

**Parametri invocati:** articoli 117, comma terzo, e 118 della Costituzione.

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via principale.

**Ricorrente:** Presidente del Consiglio dei ministri.

**Oggetto:** legge della Regione Abruzzo 14 ottobre 2015, n. 29 (Provvedimenti urgenti per la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema della costa abruzzese).

**Esito:** illegittimità costituzionale.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo 14 ottobre 2015, n. 29 (Provvedimenti urgenti per la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema della costa abruzzese).

La legge regionale impugnata, composta di due articoli, dispone il divieto, ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nelle zone di mare poste entro le dodici miglia marine dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero della Regione Abruzzo, estendendo il medesimo divieto anche ai procedimenti autorizzatori e concessori in corso alla data di entrata in vigore della legge, nonché a tutti i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi. L'unica clausola di salvaguardia prevista dalla legge regionale riguarda i titoli abilitativi già rilasciati.

La Corte ritiene fondate le censure in riferimento alla violazione dell'articolo 117, terzo comma, e dell'articolo 118 Cost. In particolare, il ricorrente deduce la lesione dei principi fondamentali, posti dalla legge 239/2004, nella materia concorrente della *"produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia"* e delle competenze amministrative in materia di *offshore*. L'articolo 1, comma 7, lettera n), di tale legge stabilisce, solo per la terraferma, che le determinazioni inerenti la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, ivi comprese le funzioni di polizia mineraria, siano adottate dallo Stato d'intesa con le Regioni interessate. Per le determinazioni relative agli idrocarburi a mare, occorre, invece, far capo ad altre disposizioni dello stesso articolo 1. Secondo quanto dispone il comma 7 di tale articolo: *"Sono esercitati dallo Stato, anche avvalendosi dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, i seguenti compiti e funzioni amministrativi ..."*: fra tali compiti e funzioni rientrano, da una parte, *"l'identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale con riferimento all'articolazione territoriale delle reti infrastrutturali energetiche dichiarate di interesse nazionale ai sensi delle leggi vigenti"* (lettera g)) e, dall'altra, *"l'utilizzazione del pubblico demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di approvvigionamento di fonti di energia"* (lettera l). Secondo la Corte, da questo complesso normativo emerge il principio che, per il rilascio dei titoli in questione, la competenza dello Stato è esclusiva. La Corte richiama la propria precedente giurisprudenza che, con riferimento alla legge 239/2004 in generale, ha già avuto modo di affermare, con la sentenza n. 131 del 2016, che: *"si tratta di norme che ridefiniscono, in modo unitario ed a livello nazionale, i procedimenti di localizzazione e realizzazione delle opere, in base*

*all'evidente presupposto della necessità di riconoscere un ruolo fondamentale agli organi statali nell'esercizio delle corrispondenti funzioni amministrative, a fronte di esigenze di carattere unitario..., ma anche in relazione ai criteri indicati dall'art. 118 Cost. per la allocazione e la disciplina delle funzioni amministrative, nonché al principio di leale collaborazione ...".* In particolare, con riferimento alla ricerca sottomarina, la Corte ha già evidenziato che sul fondo e sul sottofondo marino si esplicano poteri di contenuto e di intensità uguali per tutta la fascia che va dalla linea della bassa marea fino al limite esterno della piattaforma, circostanza che non consente di riconoscere alle Regioni una competenza neppure con riguardo alle attività che possono esercitarsi sulla porzione di fondo e di sottofondo sottostante al mare territoriale (sentenza n. 21 del 1968).

Pertanto, la Corte conclude affermando che la legge regionale si pone in contrasto con il principio fondamentale dettato dal legislatore, che riserva allo Stato la materia in questione. Essa, infatti, nello stabilire l'ambito di operatività dei titoli autorizzatori, non pone mere norme di dettaglio, ma modifica la disciplina unitaria dell'accesso alle attività *offshore* di ricerca e coltivazione degli idrocarburi, funzionale al raggiungimento degli obiettivi della politica energetica nazionale, così violando l'articolo 117, terzo comma, Cost. La legge della Regione Abruzzo 29/2015, inoltre, comportando un'interferenza con l'attività amministrativa di competenza dello Stato, e in particolare con i procedimenti volti al rilascio dei titoli in questione, viola anche l'articolo 118 Cost.